



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di San Nicolò Gerrei - Studio di compatibilità geologica e geotecnica, ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al progetto denominato "Lavori di completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei" - Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione", così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 5 novembre 2019 n.111 concernente "*Legge regionale n. 19/2006. Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) in Comune di San Nicolò Gerrei*";

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*" con la quale, tra l'altro, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

	competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità di cui alla Norme Tecniche di Attuazione del PAI, riferiti a opere di mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTA	la Determinazione del Segretario generale dell'Autorità di Bacino prot. n. 1121/rep. n. 20 del 12.02.2018 di approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di San Nicolò Gerrei per il progetto denominato " <i>Opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei</i> ";
VISTA	la nota del Comune di San Nicolò Gerrei prot. n. 1537 del 17.04.2025 (prot. ADIS n. 4304 del 17.04.2025) di indizione della conferenza di servizi del progetto denominato " <i>Lavori di completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei</i> ";
VISTO	che l'articolo 25 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI attribuisce all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle Norme di Attuazione del PAI, riferiti a opere di mitigazione;
PRESO ATTO	che l'intervento costituisce completamento dei lavori eseguiti tra il giugno 2019 e l'ottobre 2020 nell'ambito del progetto " <i>Opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei</i> " di cui alla citata Determinazione del Segretario generale dell'Autorità di Bacino prot. n. 1121/rep. n. 20 del 12.02.2018;
RILEVATO	che ai fini della verifica di compatibilità geologica e geotecnica il pertinente studio è costituito dai sottoelencati elaborati redatti dal Dott. Ing. Alessandro Salis e dal Dott. Geol. Giambattista Cadau: • All.2 Relazione generale; • All.3 Relazione geologica; • All.4 Relazione geotecnica; • All.15 Piano di manutenzione; • All.17 Relazione di compatibilità geologica-geotecnica;
VISTA	l'istruttoria positiva del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico relativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

all'istanza in oggetto;

RITENUTO

per tutto quanto premesso, che l'intervento in oggetto possa ritenersi ammissibile e compatibile e pertanto possa essere meritorio di approvazione;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART. 1

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI lo studio di compatibilità geologica e geotecnica degli interventi di mitigazione del rischio da frana previsti nel progetto denominato "*Lavori di completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato di San Nicolò Gerrei*" costituito dai seguenti elaborati in formato digitale:

- All.2 Relazione generale;
- All.3 Relazione geologica;
- All.4 Relazione geotecnica;
- All.15 Piano di manutenzione;
- All.17 Relazione di compatibilità geologica-geotecnica";

ART. 2

L'Ente proponente è tenuto, una volta realizzati gli interventi, a garantire la costante manutenzione e pulizia degli stessi e delle opere in progetto in quanto l'efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e manutenzione;

ART. 3

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, qualora per gli interventi previsti nel progetto in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità;

ART. 4

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del PAI "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;

ART.5

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del PAI, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

ART. 6

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla mappatura delle aree pericolose definita dalla pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e alla disciplina delle relative Norme di Attuazione.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle N.d.A. del P.A.I. della Regione Autonoma della Sardegna e non costituisce, pertanto, presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di competenza di altri Uffici ai sensi della normativa vigente.

Il provvedimento di cui alla presente Determinazione è immediatamente efficace, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e di esso viene data notizia sul BURAS.

Il Segretario Generale

Costantino Azzena

Siglato da :

CORRADO SECHI

PAOLO BOTTI